

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE ASSOCIATA
DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEI COMUNI DI:
CASTELLAZZO BORMIDA (CAPOFILA) E CASAL CERMELLI.**

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la gestione in forma associata e le modalità di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (d'ora in poi "Commissione") di cui all'art. 141-bis del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, **introdotto dall'art. 4 del D.P.R. del 28.05.2001, n. 311.**
2. La gestione associata è regolata dalla Convenzione di istituzione della Commissione Comunale associata.
3. Il Regolamento definisce i criteri organizzativi ed i metodi operativi della Commissione e la procedura amministrativa per l'effettuazione delle verifiche di competenza.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

1. La Commissione ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. **n. 773 del 18.06.1931**, per il rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 **dello stesso** T.U.L.P.S.
2. In particolare la Commissione, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S., come modificato dal D.P.R. n. 311/2001, provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo ed impianti sportivi, di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame progetto per parere di fattibilità);
 - b) verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica (DPR 493/**96**);
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 3/1998, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante);
 - e) controllare con frequenza triennale che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

ARTICOLO 3

ISTITUZIONE

1. Con il presente regolamento è disciplinato il funzionamento della Commissione Comunale Associata di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, operante in nome e per conto dei Comuni di Castellazzo Bormida e Casal Cermelli.
2. Al Comune di Castellazzo Bormida (Capofila) è attribuita la competenza amministrativa e gestionale per gli atti e i provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, compreso il procedimento di scelta dell'esperto in elettrotecnica.

ARTICOLO 4

ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune di Castellazzo Bormida svolge le funzioni amministrative e gestionali della Commissione mediante il Servizio Tecnico che gestisce altresì il SUAP (**Sportello Unico Attività Amministrative**).
2. Ciascun Comune associato si avvale della Commissione con le modalità previste dal presente regolamento, su domanda dell'Ufficio Tecnico Comunale ovvero del SUAP per le pratiche pervenute direttamente.

ARTICOLO 5
COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Con riferimento all'art. 141 bis del D.P.R. n. 311/2001 la Commissione è composta da:
 - a) Sindaco del Comune - o suo delegato - che la presiede;
 - b) Responsabile del Servizio di Polizia Municipale - o suo delegato;
 - c) Responsabile del Servizio Tecnico Comunale - o suo delegato;
 - d) Dirigente medico dell'Azienda ASL - o suo delegato;
 - e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco - o suo delegato;
 - f) Esperto di elettrotecnica;
2. Il Sindaco del Comune Capofila, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti previsti dalla legge.
3. I componenti di cui alle lettere a) e c) sono individuati di volta in volta in funzione della competenza territoriale; sulla base di specifici atti di delega è possibile attribuire ad un unico soggetto la competenza territoriale per entrambi i Comuni.
4. Il Responsabile del Servizio Tecnico, o suo delegato, svolge il ruolo di coordinamento generale delle funzioni della Commissione, al fine di rendere omogenea per tutto il territorio l'azione amministrativa della Commissione stessa.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dei due Comuni.
6. Ogni componente effettivo ha facoltà di nominare un proprio delegato che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
7. La Commissione rimane in carica per 3 anni e continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

ARTICOLO 6
CONVOCAZIONI

1. Il Sindaco del Comune competente per territorio convoca la Commissione con avviso scritto a tutti i componenti con un anticipo di almeno 5 giorni, salvo i casi di particolare urgenza. La convocazione, trasmessa anche per via telematica, indica il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché gli argomenti da trattare.

ARTICOLO 7
ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE E FORMULAZIONE PARERE

1. Il parere della Commissione è redatto per iscritto. Deve essere motivato in fatto e in diritto ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.
2. Ogni componente la Commissione ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni della propria determinazione e quant'altro ritenga rilevante.
3. Per ogni seduta, il Segretario verbalizza gli argomenti trattati, le decisioni adottate e le eventuali prescrizioni dettate dalla Commissione a tutela della sicurezza ed incolumità dei presenti a pubblici spettacoli e trattenimenti sottoposti al suo controllo; invia copia del verbale agli uffici eventualmente indicati dalla Commissione.
4. Gli originali dei verbali sono custoditi dal Segretario che li raccoglie annualmente in apposito registro; copia conforme del verbale è trasmessa di volta in volta al Comune interessato.
5. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.
6. I Commissari non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto d'interesse previste dalla normativa vigente con particolare riguardo agli art. 6 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e del Codice speciale di comportamento dei pubblici dipendenti approvato dai due Comuni.
7. Il Presidente della Commissione può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, funzionari di altri settori ed uffici comunali in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.
8. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori che, pur pervenute fuori termine, la Commissione ritenga in ogni caso di esaminare.
9. Nell'effettuazione dei sopralluoghi la Commissione tiene conto delle esigenze relative alle manifestazioni occasionali.

ARTICOLO 8
FUNZIONI DI CONTROLLO

1. Per le verifiche di cui alla lett. e) dell'art. 2, il Presidente della Commissione, sentita la stessa, individua con proprio provvedimento i suoi componenti delegati, compresi il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ed il Dirigente medico dell'Azienda **ASL**, ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte dalla Commissione ai vari esercenti ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali. Ai controlli partecipano anche i titolari e/o i tecnici di parte.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione di norma entro 5 giorni lavorativi e nei casi di particolare gravità ed urgenza entro 24 ore dalla loro effettuazione.
3. Per quanto riguarda gli allestimenti temporanei, salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente negli stessi luoghi e nelle medesime condizioni di sicurezza, purché la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 anni.
4. Il titolare dell'attività dovrà autocertificare le condizioni di cui al comma precedente.

ARTICOLO 9
LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA DI PERSONE PARI O INFERIORE A 200

1. Ai sensi dell'art. 141 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 4 del DPR 311/2001, per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo architetto, geometra, ingegnere, perito edile, perito industriale con la quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
2. Sono fatti salvi il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie e la presentazione di valutazione di impatto acustico se dovuta, a firma di tecnico abilitato.

ARTICOLO 10
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CON AFFLUSSO DI PERSONE PARI O INFERIORE A 200

1. Nel caso in cui si svolgano manifestazioni e spettacoli, quali fiere, sagre e simili, che prevedono l'installazione di attrezzature o di particolari dispositivi di sicurezza, il titolare/responsabile dell'organizzazione deve produrre idonea documentazione da sottoporre all'esame preventivo della Commissione, al fine di ordinare eventuali prescrizioni.

ARTICOLO 11
LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE

1. Sono di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza e, pertanto, escluse dalle competenze della Commissione Comunale Associata di cui al presente Regolamento, le verifiche dei locali e delle strutture sotto elencate:
 - i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori (art. 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 4 del DPR 311/2001);
 - parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità, degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi.
2. Sono inoltre escluse dalla competenza della Commissione Comunale Associata: i luoghi all'aperto quali piazze ed aree urbane ove si svolgono manifestazioni e spettacoli vari, le fiere sagre e simili, purché non prevedano l'allestimento di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, ivi comprese le ipotesi in cui si faccia uso di palchi o pedane per artisti con un'altezza massima di m. 0,80 e di attrezzature elettriche o impianti di amplificazione sonora installati in aree non accessibili al pubblico.

ARTICOLO 12

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. La richiesta di intervento della Commissione Comunale Associata è disposta dal Titolare del procedimento principale.
2. La documentazione da trasmettere alla Commissione è individuata nell'allegato A) al presente regolamento.
3. I termini per la presentazione dell'istanza da parte dell'utente sono fissati in almeno 15 gg. Fatta salva l'eventuale interruzione immediata per la richiesta di completamento dell'istanza, il Comune convoca la Commissione la quale dovrà riunirsi entro 10 gg. La Commissione potrà sospendere il procedimento, richiedendo le integrazioni, qualora ritenga non sufficienti i chiarimenti forniti dall'Impresa, in quella sede.
4. Il parere definitivo della Commissione, acquisito con verbale, viene trasmesso al Comune nei tempi utili per il rilascio del provvedimento finale.

ARTICOLO 13

SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. Ai componente della Commissione Associata, ad esclusione dell'esperto in Elettrotecnica, non spetta alcun gettone di presenza.
2. Il compenso spettante all'Esperto in elettrotecnica sarà pagato da ogni Comune associato sulla base delle convocazioni. I Comuni impegneranno la spesa e liquideranno gli emolumenti dovuti al predetto professionista, separatamente.

ARTICOLO 14

NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo regolamento di attuazione, così come modificati dal D.P.R. n. 311/2001 e dal DPR 293/2002; nonché alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., al D.P.R. n. 445/2000, per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

Art. 15

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, successivamente all'esecutività del provvedimento di adozione sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

DOCUMENTAZIONE

ART. 9:

Per locali/impianti con capienza di persone pari o inferiore a 200:

- relazione tecnica (sostituisce esame e/o sopralluogo della Commissione) a firma di professionista, iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri o periti, attestante la rispondenza del locale o impianto alle regole tecniche di sicurezza. La suddetta relazione deve comunque evidenziare:
- tipologia di attività cui è destinato il locale/impianto;
- normativa vigente presa a riferimento;
- ubicazione locale/impianto/manifestazione;
- idoneità dei mezzi antincendio e di soccorso;
- accessibilità ai portatori di handicap;
- eventuale istanza di deroga per emissioni sonore (per manifestazioni all'aperto);
- rispetto di eventuali condizioni di approvazione dettate dalla Commissione.

ART. 10:

Per le manifestazioni temporanee con afflusso di persone pari o inferiore a 200

- planimetria con lay-out della struttura allestita ed individuazione delle misure di sicurezza previste;
- dichiarazione di conformità degli impianti e della idoneità statica della struttura;

ART. 11:

Per manifestazioni con palchi di altezza inferiore a m. 0,80 (non soggetti a verifica da parte della Commissione):

- certificato di idoneità statica delle strutture allestite;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico o collaudo redatto da tecnico abilitato;
- approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale idoneo), quando previsti dalla normativa.

**PER LOCALI/IMPIANTI SOGGETTI ALLA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
(ESAME PROGETTO E/O COLLAUDO IMPIANTO):**

- pianta in scala dei locali con indicazione delle vie di esodo e dei servizi igienici;
- progetto impianto elettrico (planimetria, disposizione apparecchiature, schema quadri elettrici, relazione tecnica) e dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciato dalla ditta installatrice;
- documentazione elencata negli Allegati I e II al D.M. Interno del 4/05/1998;
- relazione a firma di tecnico abilitato.